

LA SCELTA DI RICORRERE IN APPELLO FRA CONTESTO
MACROECONOMICO E PATOLOGIE SISTEMICHE

ELENA D'AGOSTINO, EMILIANO SIRONI, GIUSEPPE SOBBRIO

LA SCELTA DI RICORRERE IN APPELLO FRA CONTESTO MACROECONOMICO E PATOLOGIE SISTEMICHE

Elena D'Agostino^{a,b}, Emiliano Sironi^{a,c} e Giuseppe Sobbrío^a

^a *Università di Messina, DESMaS "V. Pareto"*

^b *University of Nottingham, School of Economics*

^c *Università Commerciale L. Bocconi, Milano, Centro di Ricerca "P. Baffi" sulle Banche Centrali e sulla Regolamentazione Finanziaria*

ABSTRACT

Gravelle (1990) ha dimostrato che i notevoli ritardi che scandiscono l'attività dei tribunali aumentano i costi della giustizia e funzionano, pertanto, da contenimento alla domanda.

Il presente lavoro testa l'ipotesi di Gravelle per il caso italiano mettendo in relazione il numero di procedimenti sopravvenuti in appello con la durata media dei procedimenti in primo grado. I risultati empirici non rigettano l'ipotesi di Gravelle sia con riferimento all'appello contro le sentenze del giudice di pace (di competenza del tribunale) sia con riferimento all'appello contro le sentenze del tribunale (di competenza della corte d'appello).

KEYWORDS: Durata dei processi, Processi sopravvenuti, Tribunali, Corti d'Appello, Cognizione ordinaria

J.E.L.: H41, K41

1. Introduzione

I lunghi tempi della giustizia civile in Italia hanno sollevato l'attenzione di giuristi, economisti, politici e cronisti nel corso degli ultimi anni. Nonostante i numerosi tentativi di riforma e miglioramento del sistema, nonché del codice di procedura nel corso degli ultimi anni, si continua infatti ad avvertire l'esigenza di una riforma ancora

più radicale e possibilmente più efficace che consenta all'Italia di abbandonare il poco edificante primato tra i paesi europei in fatto di lunghezza dei processi¹.

Le cause che impediscono alla giustizia di fare il suo corso in tempi "rapidi" sono molteplici e riguardano sia il lato della domanda sia quello dell'offerta.

Sotto il primo profilo, il numero delle cause proposte ogni anno è notevolmente elevato e contribuisce ad intasare un sistema già in crisi. Le ragioni sono molteplici: inevitabilmente le cause aumentano con l'aumentare della popolazione e, in alcuni casi, dipendono da fenomeni sociali divenuti giuridicamente rilevanti, come il divorzio nel diritto di famiglia e più recentemente il *mobbing* nel diritto del lavoro.

Se quindi da un lato esistono validi motivi che spingono verso un incremento dei procedimenti sopravvenuti in materia civile, una lunghezza eccessiva nel portare a termine una causa potrebbe agire da deterrente per il cittadino, visti gli alti costi che una causa pendente può determinare. Tali costi sono inoltre enfatizzati dall'incertezza dell'esito finale che può premiare o penalizzare il cittadino che investe risorse e tempo per attendere l'esito del proprio processo. Gravelle (1990) si concentra esattamente su questo punto, evidenziando come una durata eccessiva e patologica di un processo, diminuisca la probabilità che un cittadino inizi una nuova causa.

Seppur nella differenza fra i sistemi del *common law* e quelli del *civil law*, l'argomentazione di Gravelle (1990) sembra essere attinente al contesto italiano, caratterizzato da ritardi patologici, soprattutto per quanto concerne i processi dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'Appello. Questo ultimo segmento della giustizia civile risulta poco studiato in letteratura e costituisce l'oggetto della nostra indagine

Il presente studio intende pertanto indagare le determinanti del numero dei processi civili in secondo grado sopravvenuti presso i Tribunali e le Corti d'Appello, con particolare riferimento alla relazione fra numero di processi sopravvenuti per abitante e lentezza della giustizia civile italiana, al fine di validare o meno l'ipotesi di Gravelle nel contesto italiano, limitatamente al secondo grado di giudizio.

Al fine di testare tale ipotesi, l'analisi si concentra sulla serie storica dei processi civili sopravvenuti dopo la riforma del Giudice Unico, divenuta esecutiva dal 2000, con

¹ I dati CENSIS 2009 evidenziano che l'Italia presenta il numero più elevato di procedimenti civili in primo grado (3.688.000) tra i paesi europei, seguita a distanza dalla Francia (1.165.000) e dalla Spagna (781.000).

riferimento all'eterogeneità del contesto italiano e della diversa funzionalità del sistema nei differenti distretti di corte d'appello. Lo studio, per le sue caratteristiche, si configura quindi come un'indagine su dati panel.

Il lavoro, alla luce di quanto emerso nell'introduzione, si struttura come segue. nel paragrafo successivo si esplora la recente letteratura nazionale ed internazionale sull'analisi economica del processo civile. Il terzo paragrafo definisce il contesto della riforma del giudice unico, utile per definire le variabili oggetto di indagine. Il paragrafo 4 presenta le variabili ed il modello econometrico, mentre il paragrafo 5 fornisce il risultato delle stime. Una breve discussione conclude il lavoro.

2. L'analisi economica del diritto civile in secondo grado: una rivisitazione della letteratura.

Elemento centrale della nostra analisi è la domanda di giustizia e le sue determinanti, ovvero sia cosa determina il flusso di procedimenti sopravvenuti presso le Corti di giustizia. Questo tema è stato affrontato a lungo nel recente dibattito sulla giustizia italiana (si veda ad esempio Felli *et al.*, 2009).

Marchesi (2007) ha evidenziato una correlazione positiva tra la domanda di giustizia e i ritardi del sistema in presenza di tassi di interesse legali inferiori al tasso di mercato. In tal caso, infatti, gli individui potrebbero avere interesse a proporre cause, pur con basse probabilità di successo, potendo contare su minori interessi da corrispondere in caso di soccombenza.

Soffermandosi più dettagliatamente sulla cognizione ordinaria, Sobbrío *et al.* (2009) hanno evidenziato che il fenomeno dell'aumento della domanda di giustizia è più evidente in quelle aree del Paese con una più alta concentrazione di avvocati (in particolare, il Centro e il Sud). Ciò si spiega alla luce delle teorie della domanda indotta: l'avvocato ha l'interesse di aumentare il proprio reddito il più possibile e tale interesse non coincide con quello dei propri clienti, i quali desiderano semplicemente vincere la causa. Pertanto l'avvocato avrebbe tutto l'interesse a spingere il cliente ad iniziare una causa anche dall'esito incerto, nascondendo i costi e i benefici attesi reali. Infatti nel nostro sistema, vige il "principio della soccombenza", in virtù del quale la parte che in giudizio viene sconfitta deve sostenere, oltre le proprie, anche le spese processuali e l'onorario dell'avvocato del vincitore, salvo che il giudice non reputi opportuno

compensarle in tutto o in parte. E' ovvio, quindi, che un tale sistema viene in aiuto dell'avvocato alla ricerca di clienti, ai quali egli potrebbe far apparire il procedimento allettante, pronosticando un risultato favorevole con conseguente rimborso delle spese processuali da loro affrontate a carico della parte soccombente.

Dal lato dell'offerta di giustizia, da intendersi come risorse destinate al settore (organico dei magistrati, cancellieri e altro personale amministrativo), pur non essendo inferiori in Italia rispetto ad altri paesi europei², esse non risultano evidentemente sufficienti ad assorbire la domanda (Bianco e Palumbo, 2007; Contini *et al.* 2008).

Precedentemente, Landes (1971) aveva analizzato l'effetto dei ritardi sulla domanda di giustizia nel settore penale; d'altra parte, Priest (1988) aveva già condotto un'analisi in Illinois in materia di giustizia civile assumendo che i ritardi interferiscono sul comportamento delle parti solo dopo che la causa è stata proposta, senza considerare l'effetto sul numero di procedimenti sopravvenuti, mantenuti in numero fisso.

Analizzando il fenomeno da una prospettiva diversa e in chiave esclusivamente teorica, Gravelle (1990) ha, invece, sostenuto che i lunghi tempi della giustizia scoraggerebbero i cittadini dall'iniziare nuovi procedimenti fino al punto in cui il carico di cause diventa "fisiologico" e, di conseguenza, la durata media diminuisce.

Al riguardo, Gravelle prende in considerazione due metodi diversi di razionamento in caso di eccesso di domanda: un razionamento tramite aumento dei prezzi (*rationing by price*), che nel caso della giustizia consisterebbe in un aumento dei costi processuali, e un razionamento tramite liste d'attesa (*rationing by waiting*). Egli argomenta che il sistema della giustizia differisce dalla maggior parte dei mercati in cui il primo metodo, il razionamento tramite i prezzi, va preferito al secondo. Creare liste d'attesa impone, infatti, un costo al consumatore senza essere di beneficio al produttore; viceversa, il razionamento tramite prezzo consente al consumatore che attribuisce un'utilità maggiore al bene ed è quindi disposto a pagare di più per soddisfare il suo interesse senza che questo provochi danno al venditore che, anzi, ricava un prezzo più elevato. Nel caso dell'amministrazione della giustizia, invece, Gravelle avverte che la situazione è più complessa, in quanto la domanda di giustizia si articola in vari momenti e comporta una sequenza di decisioni; al riguardo, il razionamento tramite i prezzi non

² Si pensi, al riguardo, che per il 2009 la spesa pubblica per la giustizia è stata di 7.56 miliardi di euro in Italia e 6.6 miliardi di euro in Francia (dati CENSIS 2009)

impedisce che alcune di queste decisioni possano risultare sbagliate e, quindi, inefficienti. In secondo luogo, creare liste d'attesa per l'instaurazione di un processo di fronte al giudice significa posticipare il momento in cui la domanda di giustizia viene effettivamente manifestata e non comporta costi processuali alle parti fino a quel momento. Inoltre, pure considerando i sistemi di *common law* in cui i giudici basano le loro sentenze sulla base dei "precedenti" e dove, pertanto, esiste un'esternalità positiva di un processo su un altro della stessa materia, se tale esternalità è sufficientemente bassa, il razionamento mediante liste d'attesa risulterebbe sempre preferibile.

Sobbrio *et al.* (2010) hanno testato l'ipotesi di Gravelle per il caso italiano mettendo in relazione il numero di procedimenti sopravvenuti in primo grado con la durata media degli stessi riferita ad uno o due anni precedenti. I risultati sembrano confermare la teoria di Gravelle in quanto si evidenzia una correlazione negativa tra procedimenti sopravvenuti e la durata media dei processi dell'anno precedente. Tale effetto sembra persistere, anche se più sfumato, aumentando il gap temporale (indagando l'effetto della durata dei processi risalenti a due anni prima rispetto alla domanda di giustizia). Ciò dimostrerebbe, pertanto, che gli individui conoscono i costi e i tempi medi del processo nel tribunale competente e ne tengono conto al fine di decidere se instaurare una nuova causa o meno. D'altro canto, lo stesso lavoro conferma il ruolo del numero degli avvocati che ancora una volta sembra influenzare positivamente il numero di procedimenti sopravvenuti.

Ciò che si cercherà di analizzare in questo lavoro è, invece, "l'effetto Gravelle" con riferimento al secondo grado di giudizio. A tal fine, si testerà l'ipotesi che la durata media dei procedimenti in primo grado, di competenza del giudice di pace o del tribunale, disincentivi la parte soccombente in tali procedimenti a proporre appello contro la sentenza di primo grado, rispettivamente di fronte ai Tribunali o alle Corti d'Appello.

Un tale approccio comporta un cambio di prospettiva rispetto al precedente lavoro in quanto consente di verificare l'impatto dell'esperienza personale diretta in primo grado, e non solo della situazione generale del sistema vista e conosciuta dall'esterno, sulla decisione della parte soccombente a proporre appello.

I risultati sono particolarmente interessanti dal momento che il sistema italiano non prevede liste d'attesa precedenti all'instaurazione del processo, ma i tempi d'attesa

si distribuiscono nel corso del procedimento alla luce di rinvii chiesti dalle parti o stabiliti dal giudice.

Ovviamente molte altre possono essere le ragioni che spingono la parte soccombente a proporre appello contro la sentenza di primo grado, prima tra tutte la ferma convinzione di essere dalla parte della ragione. In questo senso, l'analisi empirica dimostrerà che l'avvocato può ancora giocare un qualche ruolo nella decisione finale, ma certamente meno decisivo rispetto al primo grado: un tale risultato è facilmente spiegabile alla luce del fatto che è lecito ritenere che una sentenza di condanna in primo grado possa determinare nella parte soccombente, unica interessata a impugnarla, un ragionevole dubbio sugli argomenti a favore di un appello avanzati dall'avvocato.

3. Il contesto normativo e la variabile oggetto dell'analisi

Per definire opportunamente il sottoinsieme di procedimenti considerati come variabile dipendente del modello e al fine di delimitare il campo di indagine, si rende necessario un breve excursus nella riforma della giustizia che ha avuto luogo nel recente passato.

La legge delega n. 254 del 16 luglio 1997 ha conferito al governo il compito di emanare uno o più decreti legislativi con l'obiettivo di distribuire in modo più efficiente e razionale le competenze (e, di conseguenza, il carico) degli uffici giudiziari, sia in materia civile che in materia penale. L'attuazione della delega si è avuta con il d. lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) che ha provveduto a unificare le competenze precedentemente divise tra Preture e Tribunali in capo a questi ultimi, ha aumentato le competenze del giudice in composizione monocratica e ha istituito presso le Corti d'Appello le sezioni specializzate in materia di lavoro e previdenza. L'entrata in vigore del decreto, originariamente prevista per giugno 1998 è stata poi posticipata dalla l. n. 188 del 16 giugno 1998 per la materia civile al 2 giugno 1999 e dal d.l. n. 145 del 24 maggio 1999 (convertito in l. n. 234 del 22 luglio 1999) per la materia penale al 2 gennaio 2000. Ai fini del presente lavoro, si farà riferimento solo alla materia civile.

In linea con gli obiettivi posti dalla legge delega, scopo principale della riforma è stato quello di semplificare la struttura del sistema giudiziario nella già di per sé complicata trama della distribuzione delle competenze, spesso oggetto di controversia e,

quindi, causa di ulteriori dilatazioni dei tempi processuali; ulteriore effetto della riforma è stato quello di tentare di contenere la domanda di giustizia e, quindi, la proposizione di nuovi procedimenti.

Alla luce della riforma, quindi, la distribuzione delle competenze tra i vari uffici giudiziari vede come giudici di primo grado i Giudici di Pace e i Tribunali, in base alla materia della controversia, nonché il Tribunale per i minorenni per alcune specifiche competenze; come giudici di secondo grado, i Tribunali (per le materie di competenza del giudice di pace) e le Corti d'Appello (per le materie di competenza del Tribunale e del Tribunale per i minorenni).

Ai fini del presente lavoro si è scelto di utilizzare soltanto i dati relativi ai procedimenti civili [1] sopravvenuti [2] in materia di cognizione ordinaria [3] in secondo grado [4], di competenza del Tribunale e della Corte d'appello [5] nel periodo che va dal 2000 al 2006 [6]. Con riferimento al punto [1], trattandosi di un'analisi volta a evidenziare la relazione fra la decisione di iniziare o meno un'azione legale e le sue determinanti, non avrebbe avuto senso utilizzare i dati relativi alla materia penale, in quanto l'azione penale viene esercitata di regola per legge dal pubblico ministero ogni qualvolta si verifica una notizia di reato; con riferimento al punto [2], si è scelto di utilizzare proprio i dati relativi ai procedimenti sopravvenuti in quanto essi rappresentano l'oggetto dell'argomento di Gravelle (1990).

Con riferimento al punto [3], la scelta della materia dei procedimenti da analizzare non può che cadere sui procedimenti inerenti alla cognizione ordinaria (che comprende tutte le controversie in materia di proprietà, contratti, incluse le controversie agrarie), che costituisce la macro-area più rilevante per le analisi e quella cui si riferisce gran parte della letteratura vigente. Si sono volutamente esclusi i procedimenti in materia di lavoro e previdenza, in quanto essi andrebbero a dipendere principalmente dal diverso livello di occupazione delle diverse aree geografiche. Con riferimento al punto [4], si è deciso di concentrarsi sui procedimenti di secondo grado, dal momento che la letteratura citata in questa opera si è occupata prevalentemente dei processi di primo grado. Inoltre, per testare l'ipotesi di Gravelle, sembra ragionevole supporre l'esistenza di un legame fra la durata di un processo di primo grado e la decisione o meno di ricorrere in appello. Se infatti risulta difficile per il cittadino medio conoscere la lunghezza media di altri processi simili al proprio in appello, certamente un individuo razionale può stimare il

costo opportunità di ricorrere in appello sulla base della storia precedente del proprio processo, ovvero sia in base all'iter più o meno travagliato che si è percorso in primo grado.

Infine, riguardo al punto [5] distingueremo fra procedimenti di fronte alle Corti d'Appello e fra quelli di fronte ai Tribunali. In relazione ai primi si intende il ricorso in appello nei confronti dei procedimenti che in primo grado erano di competenza del Tribunale. Con riferimento ai casi in cui il Tribunale è competente in secondo grado si tratta di procedimenti che in primo grado erano competenza del Giudice di Pace. La materia relativa a tali procedimenti di cognizione ordinaria è disciplinata diversamente. Trattandosi per lo più di procedimenti di modico valore, la legge prevede che per le cause di valore inferiore a circa 516 euro, le parti possono decidere di stare in giudizio senza l'assistenza di un legale; tuttavia, anche se il patrocinio legale è facoltativo, si può ragionevolmente pensare che spesso i cittadini ricorrano all'assistenza di un avvocato. Ciò per due ordini di ragioni. La prima ragione consiste nel fatto che la facoltà di non farsi assistere è limitata alle cause di valore molto ridotto (meno di un quarto rispetto al valore massimo rientrante nella competenza per valore dei giudici di pace), senza contare il fatto che tale valore massimo aumenta a 15493,25 euro per le cause in materia di danno dalla circolazione di veicoli e natanti e non esiste con riferimento ad alcune materie (quali immissioni, condominio di case, opposizioni di termini) per le quali i Giudici di Pace hanno competenza esclusiva. Inoltre, la seconda ragione si basa sul fatto che la legge prevede la facoltà delle parti di non avvalersi del patrocinio legale, ma non impedisce loro di richiederlo comunque; al riguardo, del resto, è lecito supporre che molto spesso le parti preferiscano rivolgersi comunque ad un legale o per mancanza di tempo o per mancanza delle conoscenze tecniche comunque necessarie per l'espletamento delle procedure legali, per quanto semplici, connesse al processo.

Va ricordato da ultimo, con accenno al punto [6], che i procedimenti anteriori al 2000 non entrano nel quadro della riforma del Giudice Unico. Mentre per dati posteriori al 2006, le rilevazioni per le variabili di interesse risultano lacunose e incomplete.

4. Metodologia Statistica

In questa sezione intendiamo presentare il modello per identificare le determinanti dei procedimenti di secondo grado attraverso un'analisi econometrica di dati panel (Baltagi, 2008). Il modello impiegato per l'analisi dei dati è specificato nella seguente forma:

$$Sopravvenuti_{it} = \beta_0 + Avvocati_{it} \cdot \beta_1 + Durata_{it} \cdot \beta_2 + \mathbf{X}_{it}^T \boldsymbol{\beta}_3 + u_{it} \quad (1)$$

Ove $Sopravvenuti_{it}$ indica il numero di procedimenti ogni 100.000 abitanti sopravvenuti in secondo grado nella provincia i al tempo t . Essendo il ricorso in secondo grado diverso per le istanze che in primo grado erano state condotte di fronte al Giudice di Pace e al Tribunale, l'analisi è condotta separatamente per le due categorie. In particolare un modello è implementato per i procedimenti sopravvenuti presso le Corti d'Appello e un analogo modello è stimato per i procedimenti di secondo grado sopravvenuti presso i Tribunali. I dati sono raccolti dalla sezione "giustizia in cifre" dell'Istat e sono relativi al periodo 2000-2006, ovvero sia dopo la Riforma del Giudice Unico descritta nel paragrafo precedente.

$Avvocati_{it}$ indica il numero di avvocati ogni 100.000 abitanti iscritti presso la Cassa Forense nell'anno t per la provincia i . La scelta degli avvocati iscritti alla Cassa in luogo degli iscritti all'Albo va ricercato nel fatto che quelli che ci interessano sono esclusivamente coloro che esercitano attivamente la professione e che quindi sono obbligati a pagare i contributi pensionistici alla Cassa. Il ruolo giocato dagli avvocati nel modello è quello di determinare una domanda indotta di cause sulla base del rapporto d'agenzia instaurato col cittadino-cliente. L'effetto degli avvocati, con tutti i caveat presenti in esordio, è previsto quindi essere positivo e significativo.

$Durata_{it}$ è l'elemento chiave della nostra analisi e costituisce la durata media a calcolo dei procedimenti in primo grado nel medesimo anno t di osservazione della variabile dipendente. Poiché il calcolo della durata come media della lunghezza dei procedimenti in corso nell'anno di analisi risulta impossibile per l'eccezionale mole di procedimenti attivi nel nostro Paese, l'indicatore è calcolato indirettamente secondo la formula suggerita dall'Istat che qui riportiamo: la durata media espressa in giorni, è

calcolata con la formula $Durata_{it} = \frac{P_{lit} + P_{Fit}}{S_{it} + E_{it}} \cdot 365$ dove P_{lit} sono i procedimenti

pendenti all'inizio dell'anno, calcolati con la formula $P_{Fit} + E_{it} - S_{it}$ (P_{Fit} sono i pendenti alla fine dell'anno; S_{it} i sopravvenuti nell'anno; E_{it} gli esauriti nell'anno). Si riferisce ai procedimenti di cognizione ordinaria in primo grado. I dati sono elaborazioni Istat su dati del Ministero della giustizia. L'utilizzo della durata dei procedimenti in primo grado si giustifica nel fatto che la scelta di appellare dipende, nell'ipotesi di ricerca, dall'esperienza appena conclusa prima: maggiore è la lunghezza e il travaglio per arrivare ad una sentenza, più grande dovrebbe essere il costo opportunità di un ricorso. Ci aspettiamo quindi dalle stime un parametro negativo che indichi una dipendenza inversa fra durata di un procedimento di primo grado e la probabilità di ricorrere.

\mathbf{X}_{it}^T è invece il vettore trasposto della variabili di controllo, comprendenti il reddito provinciale pro-capite e una proxy del tasso di litigiosità locale, scelto in letteratura attraverso il numero di incidenti stradali.

La presenza di possibili variabili omesse, induce ad introdurre nel modello anche delle dummy temporali e a modellizzare l'eterogeneità spaziale. Pertanto si ricorre a modelli di analisi dei dati panel. L'analisi viene effettuata utilizzando un modello lineare che viene stimato sia mediante l'uso di effetti fissi, che mediante effetti casuali. Elemento chiave della discriminazione dei due modelli sta nella specificazione della componente erratica:

$$u_{it} = \mu_i + \varepsilon_{it}$$

dove μ_i denota l'effetto specifico a livello di provincia ed ε_{it} è l'errore a livello di provincia e di anno. Nel caso di un modello lineare ad effetti fissi μ_i è considerato costante a livello di singola provincia mentre ε_{it} è una variabile aleatoria che si assume essere distribuita come una Normale di media nulla e varianza pari σ_ε^2 . Il vettore complessivo delle covariate nel modello ad effetti fissi è assunto essere indipendente rispetto ad ε_{it} . Il limite di un modello ad effetti fissi sta nel fatto che la presenza di un elevato numero di individui, a fronte di una serie storica corta, costringe a stimare un'intercetta per ogni individuo, portando ad una consistente perdita di gradi di libertà per la stima dei parametri del modello. Pertanto la letteratura può assumere μ_i come una variabile aleatoria distribuita normalmente con media pari a 0 e varianza che è posta

pari σ_μ^2 . Le stime dei parametri ottenute attraverso un modello ad effetti casuali sono più efficienti di quelle ottenute mediante gli effetti fissi, ma possono essere non consistenti. Un test suggerito in letteratura da Hausman (1978) confronta i due stimatori per testare la consistenza degli effetti casuali.

5. Risultati e Discussione

Nel seguente paragrafo illustriamo i risultati dell'analisi empirica ottenuti confrontando i modelli per dati panel ad effetti fissi e ad effetti casuali per i procedimenti di competenza dei Tribunali e delle Corti d'Appello.

Preliminarmente prendiamo in considerazione la scelta fra i modelli esaminati. Come noto in letteratura, (Baltagi, 2008), lo stimatore ottenuto con gli effetti fissi (FE) è consistente, ma non è detto che sia il più efficiente. Accade che lo stimatore ottenuto con gli effetti casuali (RE), se consistente, sia più efficiente. Il risultato del test mostra che lo stimatore da considerare per le nostre stime sia quello ottenuto tramite effetti fissi sia per il panel relativo ai processi dinanzi alle Corti d'Appello, sia per quelli dinanzi ai Tribunali.

TAB. 1 – Risultati dell'analisi di regressione

	<i>Corte d'Appello</i>		<i>Tribunale</i>	
	<i>FE</i>	<i>RE</i>	<i>FE</i>	<i>RE</i>
Procedimenti sopravvenuti in II grado ^a	<i>Stime dei parametri (Errori standard)</i>			
Durata media processi di I grado	-.012** (.002)	-.013** (.0029)	-.025** (.008)	-.014* (.006)
Avvocati iscritti alla Cassa Forense ^a	.481** (.065)	.360** (.039)	1.179** (.181)	.284** (.054)
Densità di popolazione	-.207* (.085)	-.012 (.006)	-1.179** (.237)	-.007 (.007)
Numero di incidenti stradali ^a	.016 (.010)	.011 (.009)	-.005 (.028)	-.032 (.017)
Reddito pro-capite	.000 (.000)	-.002** (.000)	.003 (.002)	-.001* (.000)
<i>Costante</i>	53.521 (27.636)	65.685** (10.730)	122.284 (76.530)	36.956* (16.446)
<i>Numero di Osservazioni</i>	700	700	700	700
<i>Test F</i>	84.57**	-	14.27**	-
<i>Test di Wald</i>	-	950.79**	-	127.35**
<i>R quadro (within)</i>	0.61	0.60	0.21	0.13
<i>R quadro (between)</i>	0.01	0.39	0.01	0.29
<i>R quadro (Overall)</i>	0.03	0.45	0.01	0.19
<i>Corr (μ_{it} ; X_{it})⁽³⁾</i>	-0.89	0	-0.99	0
σ_{μ}	67.153	20.432	378.696	18.953
σ_{ε}	11.191	11.191	30.991	30.991
ρ	.972	.769	.993	.272
<i>Test di Hausman</i>	84.12**		28.28**	

** significatività all' 1%, * significatività al 5%,

^a i coefficienti si riferiscono a dati espressi ogni 100.000 abitanti.

La Tab. 1 mostra le nostre stime; il risultato fondamentale che emerge da tutti e quattro i panel evidenziati suggerisce che la durata dei processi civili in primo grado in ciascun anno sia negativamente correlata con il numero di procedimenti sopravvenuti in secondo grado in materia di cognizione ordinaria. In generale ciò che emerge

⁽³⁾ *Corr (μ_{it} ; X_{it})* è uguale a 0 nei modelli RE per definizione.

dall'analisi dei dati è che in presenza di procedimenti lunghi in primo grado, che l'individuo può avere conosciuto nell'esperienza appena conclusa (infatti la scelta di iniziare un procedimento d'appello non può seguire la sentenza di primo grado di più di 60 giorni) può disincentivare fortemente il cittadino nel proseguire una battaglia giudiziaria, quando la durata di un processo è stata troppo lunga e onerosa. Questo risultato va decisamente nella direzione suggerita dalla teoria economica di Gravelle (1990) e, in questo senso, i risultati convergono sempre più nella direzione di quanto espresso precedentemente dalla letteratura. (Sobbrio *et al.*, 2010) per i procedimenti di primo grado dinanzi ai Tribunali. Molto interessante è notare come il risultato sia confermato, con dimensioni molto simili per le stime dei coefficienti, sia per i procedimenti che appellano decisioni del Tribunale, sia per i procedimenti che appellano sentenze del Giudice di Pace. Un generale e diffuso pessimismo sembra quindi interessare ambedue le categorie di processi d'appello.

Un risultato che appare di rilievo ai fini dell'identificazione delle determinanti per la scelta di ricorrere in appello proviene dall'analisi dell'impatto degli avvocati sui processi sopravvenuti: in questo senso la letteratura, per quello che concerne i procedimenti dinanzi ai Giudici di Pace (Sobbrio *et al.*, 2009 e Buonanno e Galizzi., 2009) e dinanzi ai Tribunali (Sobbrio *et al.*, 2009; Buonanno e Galizzi, 2009; Carmignani e Giacomelli, 2009), mostra come gli avvocati rivestano un ruolo attivo nel incrementare il numero di procedimenti sopravvenuti, in forza di un rapporto di agenzia che si instaura con il cliente. Per quello che riguarda i processi d'appello, la teoria è più controversa; nonostante l'avvocato possa esercitare un ruolo importante nella decisione di appellarsi contro una sentenza di primo grado, si potrebbe ritenere che la scelta se impugnare la sentenza o meno dipenda di più dal grado di "stanchezza" della parte soccombente dopo i mediamente lunghi tempi processuali che conducono alla sentenza di primo grado e gli ingenti costi affrontati durante il primo grado di giudizio. Inoltre, non è detto che la parte soccombente creda a ottimistiche previsioni su un eventuale giudizio in appello da parte dell'avvocato la cui linea difensiva è risultata sconfitta in primo grado; nel caso, invece, in cui la parte soccombente si rivolga ad un altro legale, una tale scelta sarà sicuramente motivata dalla certezza, a torto o a ragione, della bontà delle proprie pretese.

Il risultato dell'analisi empirica mostra qui che gli avvocati restano positivamente correlati al numero di procedimenti sopravvenuti in secondo grado, seppur con un' enfasi ridimensionata rispetto a stime analoghe su medesimo set dei dati (Sobbrio *et al.*, 2009). Tuttavia, tale correlazione potrebbe essere spuria, a causa di problemi di endogeneità già affrontati nella sopra-citata letteratura. Le stime OLS ottenute sopra, seppur corroborate dalla presenza di effetti fissi provinciali, potrebbero essere positive e significative per problemi di causalità inversa. Se è vero che gli avvocati possono spingere il cliente a ricorrere in appello, al fine di potere incassare le provvigioni derivanti dall'assistenza al procedimento, è altrettanto vero che un numero di ricorsi in appello elevato implica una domanda maggiore di assistenza legale. Ancora, potrebbero esistere variabili omesse che contemporaneamente contribuiscono alla crescita (o alla diminuzione) sia dello stock di avvocati iscritti nelle rispettive Casse Forensi locali, sia nel numero di procedimenti sopravvenuti in secondo grado. Non siamo quindi in grado di provare in modo convincente, nel contesto del presente articolo, il nesso di causalità per il quale sono gli avvocati ad incrementare il numero di cause. Si renderebbe a tal fine necessario l'uso di variabili strumentali.

Un'indagine esplorativa in tal senso è stata condotta, usando come strumento, la presenza di una facoltà di giurisprudenza nell'anno di indagine, come suggerito dalla letteratura sopra menzionata. Dopo tali stime, emerge come gli avvocati non incidano più significativamente sulla domanda di giustizia, sposando la tesi che vede esaurirsi la spinta della domanda indotta da un rapporto d'agenzia legale - cliente, secondo i principi appena esposti⁴.

Altri risultati di rilievo vedono l'assenza di correlazione fra numero di incidenti stradali e ricorsi in appello. Il numero di incidenti stradali è una possibile proxy del livello di litigiosità in ciascuna provincia. Il suo impiego è determinato dall'impossibilità di utilizzare il classico indicatore di litigiosità basato sul numero di procedimenti sopravvenuti, per via di ovvi problemi di endogeneità. Come già confermato dalla letteratura relativa ai processi di primo grado, tale indicatore non appare significativamente correlato alle nuove cause.

⁴ I risultati di queste analisi sono omessi nei tabulati.

Desta particolare scalpore, al contrario, la negativa e significativa correlazione della densità di popolazione con i nuovi processi. Contrariamente a quanto emerge negli altri studi, le province densamente più popolate, contano proporzionalmente meno processi d'appello. Così, anche il reddito pro-capite è inversamente connesso ai ricorsi in appello.

E' opportuno infine rimarcare come siano stati introdotti effetti fissi non solo provinciali, ma anche temporali e come le dummy temporali risultino tutte significativamente diverse da zero.

6. Conclusioni

Il presente lavoro ha affrontato le determinanti dei processi sopravvenuti in secondo grado in materia di cognizione ordinaria presso Tribunali e Corti d'Appello in un evidente contesto di ritardo patologico nel giungere ad una sentenza da parte delle Corti italiane. Il lavoro ha preso in considerazione un panel di dati che va dal 2000 al 2006, cercando di stabilire un legame fra lunghezza dei procedimenti in primo grado e scelta da parte degli individui di ricorrere in appello. Dall'analisi empirica emerge con forza come maggiore sia la lentezza media dei processi di primo grado, minore sia la probabilità di ricorrere in appello da parte dei cittadini. Tale effetto risulta coerente con la teoria economica suggerita da Hugh Gravelle. Congiuntamente a tale effetto, si evidenzia una ridimensionata incidenza del ruolo degli avvocati nel contributo alla formazione della domanda di giustizia da parte dei cittadini clienti.

Bibliografia

- Baltagi, B.H. (2008) *Econometric Analysis of Panel Data*, New York, Wiley and Sons.
- Bianco, M., Palumbo, G. (2007) Italian Civil Justice's Inefficiencies: a Supply Side Explanation, *Bank of Italy Working Paper*.
- Buonanno, P., Galizzi, M. M. (2009) Advocatus et non Latro? Testing the Supplier-Induced Demand for the Italian Courts of Justice, *Università di Brescia, Discussion Paper No. 0914*.
- Carmignani, A., Giacomelli, S. (2009) Too many lawyers? Litigation in Italian civil courts, *Tema di discussione n. 745 Banca d'Italia*.
- Contini, F., Coviello, D., Ichino, A. (2007) Duration of Trials and the Individual Productivity of Judges, *Working Paper, Università di Bologna*.
- Felli, L., Tria, G., Londono-Bedoya, D., Solferino, N. (2007) The "Demand for Justice" in Italy: civil litigation and the judicial system, in *Italian Institutional Reforms. A Public Choice Perspective*, Padovano, F., Ricciuti, R. (Eds.) New York: Springer, 162-173.
- Gravelle, H., (1990) Rationing trials by waiting: welfare implications, *International Review of Law and Economics*, 10, 255-270.
- Hausman, J.A. (1978) Specification tests in econometrics, *Econometrica*, vol. 46, n. 6, pp. 1251-1271.
- Landes, W. (1971) An Economic Analysis of the Courts, *Journal of Law and Economics*, vol. 14, n. 1, pp. 61-108.
- Marchesi, D. (2007) The Rule Incentives that Rule Civil Justice, *ISAE Working Paper*, n. 85.
- Priest, G.L. (1988) Private Litigants and the Court Congestion Problem, *Yale Law School Program in Civil Liability Working Paper*, n. 79.
- Sobbrio, G., D'Agostino, E., Sironi, E. (2009) Avvocati e Cause in Italia: Un'Analisi Empirica. *Rivista di Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze*, 2, 158-197.
- Sobbrio, G., D'Agostino, E., Sironi, E. (2010) New Disputes and Delay in Italian Courts, *Working Paper SIEP*.
- CENSIS Rapporto sul Crimine e sulla Giustizia (2009), www.censis.it.